

**MAURIZIO MARTINI
ENZO DRAPELLI
partners**

**ragionieri commercialisti
economisti d'impresa**

36078 valdagno (vi) – via l. festari,15 – c.p. 223
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

36031 dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

**info@martini-drapelli.it
www.martini-drapelli.it**

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

**Oggetto: disposizione antievasione
decreto legge n. 78/2010, operativo dal 31/05/2010**

In data 31 maggio scorso è entrato in vigore il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, che introduce rilevanti disposizioni in campo fiscale e finanziario, alcune delle quali sono operative dal medesimo giorno.

DISPOSIZIONI OPERATIVE DAL 31 MAGGIO 2010
--

DIVIETI DI PAGAMENTI IN CONTANTI

Viene reintrodotta il limite di € 4.999,99 per i pagamenti in contanti (originariamente previsto dal decreto Bersani). Dunque, gli assegni bancari e postali (anche circolari) emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere superiore a € 4.999,99. I libretti con saldi superiori a tali limiti dovranno essere estinti oppure il loro saldo dovrà essere ridotto entro il 30 giugno 2011.

In caso di violazione si applica la sanzione dall'1 al 40%, dell'importo. La sanzione minima irrogabile dal Ministero dell'economia e delle finanze è elevata a € 3.000. Per le transazioni di denaro contante e per gli assegni irregolari, superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte (ossia, € 15.000,00).

Nel caso di libretti al portatore la sanzione va dal 20 al 40%. Con saldi superiori a 50.000 la sanzione va dal 30 al 60%.

Si ritiene utile sottolineare che il divieto riguarda, ad esempio, non solamente il pagamento di fatture fornitori ovvero l'incasso di fatture clienti, ma anche il pagamento di stipendi, collaborazioni occasionali, i finanziamenti erogati dai soci alla proprie società nonché le loro restituzioni. Anche le transazioni tra società di persone e i propri soci nonché le transazioni tra l'impresa familiare e i familiari stessi, soggiacciono a tali limiti.

Desideriamo, inoltre, far presente che **il professionista che è incaricato della tenuta delle scritture contabili ha l'obbligo di comunicare al MEF le violazioni di tale disposizione da parte del proprio cliente** *"non appena di tali movimenti prenda cognizione ed in ogni caso, non oltre il termine massimo di trenta giorni."* In caso di mancata segnalazione **al professionista si applica la sanzione dal 3 al 30% con un minimo di € 3.000,00.**

Da ultimo riteniamo utile far presente che le nuove disposizioni dispongono che: *"... è elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'art. 49 (N.d.R., ossia € 5.000) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari (leggasi, con banche, poste, Sim, etc.) di importi pari o superiori a 15.000 euro"*.

IMPRESE IN PERDITA PER PIÙ DI UN PERIODO D'IMPOSTA

Verrà effettuata una vigilanza sistematica per le imprese che presentano dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale non determinata da compensi erogati agli amministratori e soci, per più di un anno.

Esempio

Società "X"

- Perdita fiscale dichiarata: € 50.000,00
- Compenso all'amministratore socio: € 20.000,00
- Retribuzione al dipendente socio; € 31.000,00
- Utile al netto dei compensi ai soci: € 1.000,00.

La società, dunque, non è interessata alla disposizione in esame.

È evidente che la disposizione richiede adeguate istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle entrate per delimitare con precisione il significato di "compensi erogati ai soci". Ad esempio, dovrà essere chiarito se è compresa nella nozione di compensi ai soci anche le provvigioni, i compensi per lavoro autonomo occasionale, le remunerazioni per associati in partecipazione.

CONTRIBUENTI SOGGETTI A PARAMETRI

Per imprese e professionisti che non hanno gli studi di settore (generalmente sono soggetti ad accertamento da **parametri**), viene previsto che l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, realizzino coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.”.

In conclusione, tutti questi contribuenti saranno assoggettati a verifica fiscale in azienda entro cinque anni. Statisticamente, dunque, il 20% della platea sarà interessata da una verifica entro un anno.

CONTRASTO ALLE IMPRESE APRI E CHIUDI

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio sono specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, della Guardia di Finanza e dell'INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.

REDDITOMETRO

A decorrere dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2009, l'ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile. L'Ufficio ha comunque l'obbligo **di** invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento.

CONTRATTI DI AFFITTO DI IMMOBILI

La richiesta all'Agenzia delle entrate di registrazione dei contratti, scritti o verbali, di locazione d'immobili situati in Italia, e relative cessioni, risoluzioni o proroghe, anche tacite deve contenere l'indicazione dei dati catastali degli immobili.

La mancata o errata indicazione è sanzionata per un importo che va dal 120 al 240% dell'imposta di registro dovuta. **La norma decorre dal 1° luglio 2010.**

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

É punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'IVA (ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte) di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in

tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da 1 anno a 6 anni.

Desideriamo richiamare l'attenzione sulla pericolosità di indicare beni aziendali in contabilità che non trovano riscontro nella realtà. Ci riferiamo all'ipotesi certamente non fraudolenta di beni strumentali (computer, arredamento, etc.) che acquistati a suo tempo e regolarmente contabilizzati, sono stati poi dimessi (distrutti, rottamati, etc.) poiché guasti o obsoleti, senza il rispetto delle procedure del D.P.R. n 441/97 (apposita comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e al Comando della Guardia di Finanza). Dunque, a quanto da sempre previsto dall' art. 53, co. 1 del D.P.R. n. 633/1972 il quale dispone che *“si presumono ceduti in evasione di imposta quei beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività”*, si aggiunge ora anche l'ipotesi ora rappresentata di possibile censura per reato di *“sottrazione fraudolenta dei beni”*.

GESTIONE INPS SOCI E AMMINISTRATORI DI SRL

Con norma di interpretazione autentica viene disposto che il socio lavoratore di una srl commerciale (anche senza retribuzione), il quale percepisce un compenso come amministratore, ha l'obbligo della doppia contribuzione (INPS commercianti nonché INPS gestione separata L. 335/95). Si ricorda che la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite n. 3240 del 12 febbraio 2010 aveva stabilito la illegittimità della doppia contribuzione. Posto che si tratta di *“interpretazione autentica”* la disposizione ha effetto anche per il passato.

TIA – TASSA D'IGIENE AMBIENTALE

Con norma di interpretazione autentica viene previsto che la TIA (tariffa di igiene ambientale) ha natura di servizio e non di imposta, come aveva invece stabilito Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009; dunque, è legittimo che venga assoggettata ad IVA e i contenziosi sono gestiti dalla magistratura ordinaria e non dai giudici tributari. Posto che si tratta di *“interpretazione autentica”* la disposizione ha effetto anche per il passato.

DISPOSIZIONI NON ANCORA OPERATIVE POICHÉ IN ATTESA DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLA LOTTA ALL'EVASIONE

La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori

contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.

Con apposito provvedimento, **entro il 30 giugno 2010**, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni.

SEGNALAZIONE TELEMATICA DI OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA

Al fine di contrastare le frodi IVA, è previsto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000. Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle entrate fisserà modalità e termini di presentazione.

Nonostante la norma non parli esplicitamente di "elenchi clienti/fornitori" (introdotti dal decreto Bersani e successivamente soppressi) sembra che l'obiettivo della disposizione continui ad essere quello di incrociare le partite cliente/fornitore tra due soggetti allo scopo di verificare che ciò che ha registrato in contabilità l'uno, compaia anche nella contabilità dell'altro.

OBBLIGO DI RITENUTE FISCALI IN OCCASIONE DI BONIFICI

A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Si può immaginare, ad esempio, che si riferiscano a pagamenti per ristrutturazioni agevolate (detrazione 36%), ovvero interventi di riqualificazione energetica (detrazione 55%).

Ad ogni modo le tipologie di pagamenti soggette a questa disposizione verranno individuati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti

Valdagno-Dueville, 17 giugno 2010.-

dr. Maurizio Martini
dr. Enzo Drapelli